

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-905 del 20/02/2018                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA UPM MODENA SPA (Imp. v. Bottego n. 30) MODENA. Rif. Prot. n. 128112/2016/11 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 20914/2017 ARPAE SINADOC. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-925 del 19/02/2018                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno venti FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

**DITTA UPM MODENA SPA (Imp. v. Bottego n. 30) MODENA.**

Rif. Prot. n. 128112/2016/11 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 20914/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 6/9/2016 la Ditta UPM MODENA SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Bottego n. 50, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Modena, v. Bottego n. 30, ha presentato al SUAP

territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 9/9/2016 con prot. n. 16623;

La ditta nell'impianto di cui sopra intende effettuare realizzazione di insegne pubblicitarie (telai, strutture, insegne ed espositori).

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 170116 del 21/11/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 21814 del 24/11/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, prot. n. 855/17 del 5/1/2017;
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 23900 del 27/12/2016;

A seguito della domanda sopra indicata è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 169 del 16/1/2017, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico;

In data 26/6/2017 la Ditta UPM MODENA SPA, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 11/7/2017 con prot. n. 13728, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'allegato Aria e senza variazioni dell'allegato Impatto Acustico;

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali, rispetto alla situazione di progetto, in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, pertanto si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- 1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta UPM MODENA SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Bottego n. 30, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |
| Rumore                         | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;                              |

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A. di cui alla Determinazione n. 169 del 16/1/2017;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
  - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 16/1/2032;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale                                                                        | Autorità di controllo        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera                                      | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Modena             |

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ARIA

Ditta UPM MODENA SPA (Imp. v. Bottego n. 30) MODENA.

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta UPM MODENA SPA, svolgente attività di realizzazione di insegne pubblicitarie (telai, strutture, insegne ed espositori), è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Bottegone n. 30, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 169 del 16/1/2017, per la seguente configurazione:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1 (taglio laser) e n. 2 (saldatura);
- il seguente consumo di materie prime:

|                               |     |         |
|-------------------------------|-----|---------|
| - ferro                       | 11  | t/anno  |
| - alluminio                   | 11  | t/anno  |
| - filo di saldatura alluminio | 70  | kg/anno |
| - filo di saldatura ferro     | 140 | kg/anno |

La Ditta UPM MODENA SPA, in data 26/6/2017, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti con prot. n. 13728 in data 11/7/2017.

Dalla documentazione presentata risulta che in fase di messa a regime del punto di emissione n. 1 (taglio laser), il valore di portata riscontrato è risultato maggiore di quanto autorizzato. Relativamente a tale punto di emissione la ditta dichiara di avere indicato nella domanda di autorizzazione, causa sovrastima delle perdite di carico dell'impianto di aspirazione e quindi sottovalutazione del valore, un valore errato (2.000 Nmc/h) e indica in 3.000 Nmc/h il valore corretto;

Valutato in merito alla ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 170116 del 21/11/2016;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 21814 del 24/11/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, prot. n. 855/17 del 5/1/2017;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta UPM MODENA SPA con impianti ubicati nel comune di Modena, V. Bottego n. 30, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – TAGLIO LASER

|                                              |       |        |
|----------------------------------------------|-------|--------|
| portata massima                              | 3.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 7,5   | m      |
| durata                                       | 8     | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |        |
| Polveri totali                               | 10    | mg/Nmc |
| NO2                                          | 20    | mg/Nmc |
| CO                                           | 5     | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TASCHE

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – SALDATURA

|                                              |       |        |
|----------------------------------------------|-------|--------|
| portata massima                              | 3.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 7,5   | m      |
| durata                                       | 6     | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |        |
| Polveri totali                               | 10    | mg/Nmc |
| NO2                                          | 5     | mg/Nmc |
| CO                                           | 10    | mg/Nmc |

## **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

#### **Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:**

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione**

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                       |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |

|                |                             |                |         |  |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------|--|
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti |  |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------|--|

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota superiore a 5m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante                                                                  |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41

“Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                        | <b>Metodi indicati</b>                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008<br>UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI EN 13284-1:2003                                                                                                                      |
| Portata volumetrica<br>Temperatura di emissione                    | UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI 10169:2001                                                                                                                                                |
| Polveri totali (PTS)<br>Materiale Particellare                     | UNI EN 13284-1:2003<br>UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)<br>ISO 9096                                                                                                             |
| Monossido di Carbonio (CO)                                         | UNI EN 15058:2006 CO<br>ISO 12039:2001<br>UNI 9968:1992<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)                                                         |
| Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>                      | UNI EN 14792:2006<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10878:2000<br>ISO 10849:1996 metodo di misura automatico<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |

#### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 e 2 (per entrambi portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## **Allegato IMPATTO ACUSTICO**

Ditta UPM MODENA SPA (Imp. v. Bottego n. 30) MODENA.

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rumore                                | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

### **A - PREMESSA NORMATIVA**

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### **B – PARTE DESCRITTIVA**

La ditta UPM MODENA SPA svolgente attività di realizzazione di insegne pubblicitarie (telai, strutture, insegne ed espositori), è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Modena, v. Bottego n. 30, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 169 del 16/1/2017, per la seguente configurazione:

L'area oggetto di intervento è collocata in Classe V, “Aree prevalentemente industriali”, secondo la classificazione comunale vigente; si evidenzia che l'elaborato riguarda solo lo stabilimento di via Bottego n°30, individuato come “Stabilimento 3” e che non considera i vicini stabilimenti della UPM Modena S.p.a. di via Bottego n°50 e di via Campagna 50/3.

Le principali sorgenti sonore della ditta sono costituite dalle lavorazioni svolte all'interno dell'edificio, in quanto sono presenti vari macchinari, fra cui: un taglio laser, un banco di saldatura, una troncatrice, una piegatrice, un trapano a colonna, ecc., oltre che dalle sorgenti situate all'esterno e costituite dagli impianti di aspirazione delle emissioni denominate “E1” ed “E2”.

Si evidenzia che sono presenti due ricettori nelle immediate vicinanze della ditta, costituiti dalle attività adiacenti, denominati rispettivamente “ricettore est” e “ricettore nord”.

L'intervento in oggetto riguarda il monitoraggio della rumorosità prodotta dall'azienda ed è comprensivo di un ciclo di rilievi fonometrici eseguiti in vari punti a confine di proprietà e in corrispondenza dei ricettori sopracitati.

L'elaborato mette in evidenza il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali;

L'attività lavorativa si svolge unicamente all'interno della fascia oraria diurna;

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico, espresso da ARPAE, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 23900 del 27/12/2016;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 16/1/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Bottego n. 30, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta UPM MODENA SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;

2) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

3) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**